

# **TI\_GERICHTE 11.2020.159 vom 29. September 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-09-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2020.159\\_d20150929](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.159_d20150929)

FR: TI\_GERICHTE 11.2020.159 du 29 septembre 2015

IT: TI\_GERICHTE 11.2020.159 del 29 settembre 2015

## **Regeste**

Reclamo in materia di spese giudiziarie: modifica di sentenza di divorzio

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Riguardo agli oneri processuali, nella sentenza impugnata il Pretore si è limitato a rilevare che, l'anticipo delle spese presumibili essendo stato chiesto all'attore, conformemente agli accordi intercorsi fra le parti quegli oneri andavano addebitati a RE 1 e le ripetibili compensate. Nelle sue osservazioni del 19 novembre 2020 al reclamo egli ha poi precisato di avere fissato l'emolumento in fr. 2000.– sulla base di un valore litigioso di fr. 39 510.–, soggiungendo che tale importo è inferiore al minimo tariffario, “tenuto conto che la procedura è terminata con una transazione”.

### **E. 3**

Il reclamante definisce l'ammontare delle spese di fr. 2000.– sproporzionato alla luce della sua situazione personale, tenuto conto del fatto che dal dicembre del 2019 egli è disoccupato. L'attore fa valere inoltre che la procedura si è limitata a una sola udienza “durata meno di un'ora” e all'emissione di due decisioni supercautelari di poche righe. A suo avviso, “la Pretura non ha avuto un dispendio di tempo superiore complessivamente a due/tre ore”, senza dimenticare che, visto l'accordo tra le parti, il Pretore nemmeno avrebbe dovuto emanare una sentenza. In definitiva il reclamante chiede che le spese processuali si limitino a fr. 200 .–, dovendosi considerare altresì che egli ha promosso causa per necessità e che “fra pochi anni” i suoi risparmi saranno consumati.

### **E. 4**

Le tasse di giustizia, ovvero le somme forfettarie che sono chieste a una parte per finanziare – in certa misura – il funzionamento dell'apparato giudiziario, sono contributi causali soggetti ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza, tanto nel settore civile quanto nel settore penale. Analogo precetto è invalso del resto nel diritto pubblico. Il principio della copertura dei costi vuole che il totale delle risorse provenienti dalle tasse di giustizia non superi il totale dei costi a carico della collettività per l'attività giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi del personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche. Le tasse di giustizia sogliono coprire fra il 30 e il 50% delle spese complessive, il resto rimanendo a carico dell'ente pubblico. Il principio dell'equivalenza dispone che l'ammontare di una tassa di giustizia sia in un rapporto ragionevole con il valore oggettivo della prestazione fornita, il quale dipende dall'utilità dell'operazione per chi la richiede e dagli oneri che essa genera rispetto all'insieme dei costi provocati dall'attività giudiziaria. A tal fine l'autorità può tenere conto del valore litigioso, dell'interesse delle parti a ottenere l'atto ufficiale, dell'ampiezza e della difficoltà della

causa, del modo di procedere delle parti, come pure della loro situazione finanziaria. Il vantaggio economico che deriva alla parte che adisce l'autorità risiede nella possibilità di accedere alla giustizia per ottenere, tramite una richiesta ricevibile, l'accoglimento di una pretesa. Consiste, in altri termini, nella facoltà di far capo al sistema giudiziario statale per la definizione pacifica di un litigio. E il valore oggettivo di tale possibilità è tanto maggiore nelle controversie pecuniarie quanto più alto è il valore litigioso. Non occorre che in ogni singolo caso la tassa di giustizia corrisponda esattamente al costo dell'operazione: nei processi importanti l'autorità può fissare l'ammontare della medesima in modo da compensare le perdite subite nella trattazione delle cause minori, purché ciò non intralci l'accesso alla giustizia. Tali principi sono già stati richiamati da questa Camera (sentenza inc. 11.2015.106 del 6 settembre 2017 consid. 4; più recentemente: inc. 11.2020.37 dell'11 feb braio 2021 consid. 6; v. anche DTF 145 I 66 consid. 5.2.3 e sentenza del Tribunale federale 5A\_391/2020 del 2 dicembre 2020 consid, 7.2 con rinvii).

## **E. 5**

In linea generale il principio della copertura dei costi non svolge un ruolo decisivo in materia di spese processuali, poiché notoriamente le tasse riscosse dai tribunali non coprono mai – e di gran lunga – i costi corrispondenti (I CCA, sentenza inc. 11.2020.37 dell'11 febbraio 2021 consid. 8 con rinvio). Premesso ciò, nel Cantone Ticino la tassa di giustizia in cause con un valore litigioso determinabile nella procedura ordinaria è fissata in funzione del valore medesimo (art. 7 cpv. 1 LTG). Dandosi un valore litigioso di fr. 39 510.–, la tassa di giustizia ammonterebbe così nella fattispecie tra fr. 2500.– e fr. 5000.– (valori litigiosi compresi tra fr. 30 000.– e fr. 50 000.–). Oltre al valore litigioso, la tassa va poi commisurata alla natura e alla complessità dell'atto o della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), fermo restando che in caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura, la complessità della causa e la tariffa, l'autorità può derogare ai limiti imposti da quest'ultima (art. 2 cpv. 2 LTG). a) Il reclamante fa notare che, dato l'accordo delle parti sulla modifica della sentenza di divorzio, “la sentenza finale non era necessaria”. E in effetti secondo l'art. 284 cpv. 2 CPC le modifiche incontestate delle conseguenze del divorzio possono essere oggetto di un semplice accordo scritto. L'interessato dimentica tuttavia che nel comunicare al Pretore l'intervenuto accordo, egli ha postulato altresì l'omologazione del medesimo, ciò che era lecito ( Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2<sup>a</sup> edizione, n. 13 ad art. 284). È vero che il Pretore ha ripreso testualmente, nel dispositivo della sentenza, l'accordo sottopostogli dalle parti, sicché non è dato di capire perché, invece di limitarsi a un'omologazione, abbia statuito autoritativamente negli stessi termini. Sia come sia, per determinare la tassa di giustizia egli ha fatto capo in definitiva all'art. 21 LTG, stando al quale se una causa termina anzitempo per transazione la tassa di giustizia è moderata in base agli atti di procedura compiuti. E l'applicazione di tale norma al caso in esame appare senz'altro pertinente. b) Posto ciò, non va disconosciuto che – come sottolinea il reclamante – l'operato del Pretore si compendia in due decreti supercautelari di una pagina e in un'udienza di 50 minuti. Non si deve trascurare d'altro lato che il Pretore ha dovuto anche esaminare gli atti, sollecitare la produzione della documentazione necessaria, preparare l'udienza di conciliazione ed emettere svariate disposizioni ordinatorie processuali. In compenso la procedura non si è rivelata particolarmente complessa o laboriosa, quantunque il primo giudice abbia dovuto verificare se l'intesa raggiunta dalle parti rispettasse le condizioni per un'omologazione (I CCA, sentenza inc. 11.2016.39 del 27 settembre 2017 consid. 6 con rinvii). c) Nella fattispecie l'interesse, l'utilità e il vantaggio economico che derivava all'attore dalla procedura non poteva dirsi trascurabile. Con la prospettata riduzione del contributo

alimentare egli mirava infatti a tutelare il proprio fabbisogno minimo e ad assicurare il mantenimento di un figlio minorenne, nato fuori dal matrimonio. Certo, egli sembra essere disoccupato, tuttavia risulta disporre di sostanza per fr. 85 529.40. Non si può dire perciò che egli si trovi in condizioni economiche precarie. d) Dato quanto precede, tutto ponderato le spese processuali di fr. 2000.– per una procedura di modifica di sentenza di divorzio come quella in rassegna, corrispondenti alla riduzione di appena un quinto dell'ammontare minimo tariffario, risultano ancora troppo elevate. Tanto più ove si pensi che per l'omologazione dell'accordo cautelare del 14 settembre 2020 il Pretore aveva già riscosso spese di fr. 600.–. Valutate le circostanze del caso specifico, nel rispetto della proporzionalità che governa il principio dell'equivalenza, in concreto l'emolumento non avrebbe dovuto sospingersi, senza costituire un eccesso di apprezzamento, oltre fr. 1200.–, comprensivi delle spese per i due decreti supercautelari. Ne discende che il reclamo merita accoglimento nei limiti descritti e che la decisione impugnata va riformata di conseguenza.

#### **E. 6**

Il reclamante censura anche un comportamento scorretto del Pretore, il quale in udienza gli avrebbe prospettato un anticipo delle spese presumibili di fr. 5000.– “in caso di decisione”, salvo poi chiedergli un anticipo di fr. 3000.–. Non essendo in grado di far fronte a tali costi, egli sostiene di avere accettato l'accordo con la convenuta, vedendo fissare in definitiva la tassa di giustizia in fr. 2000.–. “Per tanto così” – egli continua – “potevo continuare con la causa”. L'argomentazione si esaurisce in una recriminazione, né si comprende perché tale argomentazione, foss'anche veritiera, dovrebbe giustificare una riduzione delle spese processuali a fr. 200.–. Al riguardo il reclamo cade quindi nel vuoto.

#### **E. 7**

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il reclamante soccombe in misura preponderante, ma per ragioni di equità conviene rinunciare a prelevare la quota dei costi che andrebbe a suo carico, così come conviene rinunciare a riscuotere la quota dei costi che andrebbe addebitata al Cantone. Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato comunicato a CO 1 per osservazioni.

#### **E. 8**

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato: Le spese processuali di fr. 1200.– sono poste a carico di RE 1, compensate le ripetibili. 2. Non si riscuotono spese. 3. Notificazione a . Comunicazione a: – avv. ; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.